

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4196 del 30/07/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021, intestata alla SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S. per l'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Località San Martino in Villafranca, Via Braccianti n. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4382 del 30/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno trenta LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021, intestata alla SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S. per l'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Località San Martino in Villafranca, Via Braccianti n. 2**

## **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S. con sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 131. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Via Braccianti n. 2 Località San Martino in Villafranca"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/01/2022, come successivamente rettificata ed aggiornata;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;
- all'ALLEGATO C, il nulla osta acustico condizionato.

**Tenuto conto** che nell'ALLEGATO A "Emissioni in atmosfera è riportata la seguente prescrizione:

- **"Entro il 31/12/2024 la Ditta dovrà provvedere alla copertura dei lagoni, come proposto nella relazione di livello 1 sulle emissioni odorigene, con "materiale flottante (es. LECA)".** Qualora si utilizzi argilla espansa essa dovrà avere uno spessore di almeno 10-15 cm. **Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta copertura, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), all'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì (PEC: [ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it](mailto:ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it)) e al Comune di Forlì (PEC: [comune.forli@pec.comune.forli.fc.it](mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it)), allegando anche documentazione fotografica al riguardo",**
  - al fine di ottemperare a tale prescrizione la ditta intende procedere con la "demolizione delle lagune n. 2 e n. 3 e successiva costruzione di una vasca di stoccaggio in c.a. avente copertura anti-emissioni odorigene in PVC, per il miglioramento aziendale dell'attività agricola e zootecnica"; la vasca avrà "forma circolare avente diametro esterno di m 25,80 ed un'altezza interna di m 5,00, di cui m 2,40 saranno interrati e m 2,60 saranno fuori terra (+2,60 m dal piano di campagna). La vasca avrà una copertura in PVC a forma conica avente un'altezza massima da piano di campagna pari a m 8,00. L'invaso della vasca andrà a sostituire quello delle due lagune (laguna 2 e 3) e sarà posizionata in maniera migliorativa rispetto allo stato attuale". Per quanto riguarda la laguna n. 1, questa sarà utilizzata "per lo stoccaggio dei liquami nella fase transitoria della costruzione della vasca e quando l'utilizzo di tale vasca sarà a regime, si provvederà allo svuotamento totale della laguna n. 1 compreso eventuali residui melmosi, quindi si provvederà alla pulizia e la laguna rimarrà in uso solo ed esclusivamente per eventuali emergenze";

**Dato atto** che la ditta ha attivato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 28/03/2024 PROCEDIMENTO UNICO art. 7 DPR 160/2010 per demolizione di lagune ad uso vasche di stoccaggio e costruzione di vasca di stoccaggio in c.a. in immobile sito nel Comune di Forlì, Via dei Braccianti n. 2;

**Evidenziato** che l'oggetto del Procedimento Unico deriva dalla prescrizione sopra citata;

**Tenuto conto** che il SUAP con Atto Prot. Com.le 40635 del 02/04/2024, acquisito da ArpaE al PG/2024/61214, ha indetto Conferenza di Servizi ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona;

**Precisato** che questa Agenzia ha comunicato al Comune di Forlì che il progetto presentato in sede di Procedimento Unico si configura come una modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, pertanto è necessario che la ditta presenti richiesta di modifica di AUA ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

**Vista** pertanto la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata tramite Piattaforma SUAPER in data 27/05/2024, acquisita al PG/2024/97274;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico di cui sopra;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 06/03/2007 recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali" che attribuisce alle Province delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n. 2 recante "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

**Vista** la Nota Prot. Com.le 91152 del 17/07/2024, acquisita al PG/2024/132328, con la quale la Responsabile E.Q. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha espresso il seguente parere acustico: *"Visto il Procedimento Unico art. 7 DPR 160/2010 riguardante il permesso di costruire per demolizione di lagune ad uso vasche di stoccaggio e costruzione di vasca di stoccaggio P.G. n. 47199/2024; Considerato che dalla relazione tecnica allegata alla pratica risulta che l'intervento deriva dalle prescrizioni dettate dall'atto di autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2024-593 del 02/02/2024 riguardante l'aggiornamento della determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021; Considerato inoltre che il procedimento unico contiene anche la comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale P.G. n. 69789/24; Visto il parere acustico P.G. n. 56191 del 06/05/2024 espresso nell'ambito del procedimento unico; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma quanto già prescritto nel nulla osta acustico - Allegato C dell'AUA Det-Amb-2021-6597 del 24/12/2021 e successivi aggiornamenti."*;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 29/07/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/07/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S. con sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 131. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l’allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Via Braccianti n. 2 Località San Martino in Villafranca”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/01/2022, **come segue**:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l’ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Vista** infine la relazione tecnica PG/2024/125238 del 08/07/2024 prodotta dal PTR Agrozootecna dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, contenente oltre ad una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come riportato nel successivo allegato A, anche quanto segue:

*“Infine si ricorda che al termine della realizzazione del manufatto, dovrà essere presentata dalla Ditta una relazione di collaudo finale a firma del direttore dei lavori comprovante la conformità dell’opera eseguita, relazione che servirà al rilascio del certificato di usabilità da parte della competente Amministrazione comunale.”;*

**Viste:**

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Dato atto** che, secondo quanto disposto dalla citata Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, in assenza del Dirigente il Titolare di Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” firma tutti gli atti di competenza e gli atti relativi alle autorizzazioni ambientali di competenza dei titolari di incarichi di funzione privi di delega o assenti;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto Michele Maltoni non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Luca Balestri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n.**

**DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BUCCI S.S. con sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 131. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento suini sito nel Comune di Forlì, Via Braccianti n. 2 Località San Martino in Villafranca”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/01/2022, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021.
  3. Di precisare che al termine della realizzazione del manufatto, dovrà essere presentata dalla Ditta una relazione di collaudo finale a firma del direttore dei lavori comprovante la conformità dell'opera eseguita, relazione che servirà al rilascio del certificato di usabilità da parte della competente Amministrazione comunale.
  4. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
  5. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Luca Balestri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
  6. Di dare atto che:
    - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
    - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per la Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

Il Titolare di Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia”  
Ing. Michele Maltoni

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1919 del 14/04/2022 (rettifica), rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/04/2022 prot. n. 43714;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6150 del 30/11/22 (aggiornamento per modifica non sostanziale), rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 02/12/2022 prot. n. 140722;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1982 del 19/04/2023 (aggiornamento per modifica non sostanziale), rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/04/2023 prot. n. 51329;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-593 del 02/02/2024 (aggiornamento per modifica non sostanziale), rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 06/02/2024 prot. n. 15611.

Con nota del 27/05/2024, acquisita al protocollo PG/2024/97274 del 28/05/2024, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente con riferimento al succitato Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), inerente a quanto di seguito indicato :

- prescrizione n. 14 ***“Entro il 31/12/2024 la Ditta dovrà provvedere alla copertura dei lagoni, come proposto nella relazione di livello 1 sulle emissioni odorigene, con “materiale flottante (es. LECA)”. Qualora si utilizzi argilla espansa essa dovrà avere uno spessore di almeno 10-15 cm. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta copertura, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)), all'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì (PEC: [ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it](mailto:ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it)) e al Comune di Forlì (PEC: [comune.forli@pec.comune.forli.fc.it](mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it)), allegando anche documentazione fotografica al riguardo”***,
  - al fine di ottemperare a tale prescrizione la ditta intende procedere con la “demolizione delle lagune n. 2 e n. 3 e successiva costruzione di una vasca di stoccaggio in c.a. avente copertura anti-emissioni odorigene in PVC, per il miglioramento aziendale dell'attività agricola e zootecnica”; la vasca avrà “forma circolare avente diametro esterno di m 25,80 ed un'altezza interna di m 5,00, di cui m 2,40 saranno interrati e m 2,60 saranno fuori terra (+2,60 m dal piano di campagna). La vasca avrà una copertura in PVC a forma conica avente un'altezza massima da piano di campagna pari a m 8,00. L'invaso della vasca andrà a sostituire quello delle due lagune (laguna 2 e 3) e sarà posizionata in maniera migliorativa rispetto allo stato attuale”. Per quanto riguarda la laguna n. 1, questa sarà utilizzata “per lo stoccaggio

*dei liquami nella fase transitoria della costruzione della vasca e quando l'utilizzo di tale vasca sarà a regime, si provvederà allo svuotamento totale della laguna n. 1 compreso eventuali residui melmosi, quindi si provvederà alla pulizia e la laguna rimarrà in uso solo ed esclusivamente per eventuali emergenze”.*

La modifica non sostanziale di AUA di cui sopra è ricompresa, quale endoprocedimento, all'interno del Procedimento Unico per la demolizione di lagune ad uso vasche di stoccaggio e costruzione di vasca di stoccaggio in c.a. in immobile sito nel Comune di Forlì, via Dei Braccianti n. 2, attivato dalla ditta mediante istanza presentata al S.U.A.P del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010, in data 28/03/2024 P.G.N. 39129 del 28/03/2024.

Con nota P.G.N. 40635 del 02/04/2024, acquisita al prot. n. PG/2024/0061214 del 02/04/2024, il Servizio Edilizia e Sviluppo Economico - Unità SUAP del Comune di Forlì ha indetto, con riferimento al Procedimento Unico di cui sopra, la Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, comma 2, della L.241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge, nella sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì Servizio Edilizia e Sviluppo Economico
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì–Cesena e Rimini
- ARPAE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena
- Azienda U.S.L. della Romagna Dipartimento Sanità Pubblica di Forlì
- Servizio tecnico di bacino Romagna sede di Forlì
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna.

Con nota PG/2024/64437 del 08/04/2024, aggiornata in data 14/06/2024 PG/2024/110347, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al PTR Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 17/06/2024 prot. 64373, acquisita al prot. PG/2024/111154 del 17/06/2024, ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

*“In relazione all’istanza relativa alla ditta in oggetto, valutata la documentazione pervenuta in data 02/04/2024 ns. prot. 0089848/2024 e successive integrazioni del 04/06/2024 ns. prot. 0151290/2024,*

*data la presenza di recettori residenziali nel raggio di 200 metri,*

*per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica in merito agli aspetti ambientali si esprime parere favorevole a condizione che nella fase transitoria della costruzione della nuova vasca, anche la laguna n. 1 sia dotata di copertura anti emissione. Tale copertura dovrà essere presente anche ogni volta che il lagone n. 1 sarà in uso”.*

Con nota PG/2024/125238 del 08/07/2024 il PTR Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione

istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

*“omissis...”*

#### Sintesi del contenuto della Modifica presentata dalla Ditta

*All'interno dell' AUA sopra menzionata nell'allegato A (Emissioni in Atmosfera), al punto A “Descrizione delle strutture e del ciclo produttivo da Relazione Tecnica” viene riportata la descrizione della gestione dei reflui prodotti nell'impianto, dove per lo stoccaggio “ sono presenti 3 lagune scoperte per la raccolta delle deiezioni prodotte: le deiezioni, per tracimazione o direttamente, da tutti i capannoni, vengono convogliate nella fossa principale coperta del capannone n. 1, e da questa mediante pompa di sollevamento vengono inviate alla laguna n. 2 e solo dopo riempimento alla laguna n. 1. La laguna n. 3 è utilizzata in scorta e da diversi anni non è stata utilizzata. I lagoni n.1-2-3 hanno una forma che può essere ricondotta a un tronco di piramide e hanno rispettivamente le seguenti capacità: 1.250 mc. 1.250 mc e 1.025 mc di volume totale. I lagoni sono provvisti di geomembrana”.*

*La richiesta di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta riguarda le lagune di stoccaggio, 2 e 3 che verranno dismesse e demolite e al loro posto verrà realizzata nella stessa area di sedime una vasca circolare in cemento armato di capacità pari a 2454 mc. dotata di copertura realizzata con tessuto in poliestere anti emissioni e anti odori. La gestione dei reflui prodotti non subisce modifiche, le deiezioni per tracimazione o convogliamento dai capannoni vengono raccolte nella fossa principale del capannone 1 e da questo mediante pompa di sollevamento vengono inviate alla vasca di c.a.*

*La laguna 1 verrà utilizzata per lo stoccaggio dei liquami prodotti nella fase transitoria della costruzione della nuova vasca.*

*Quando la vasca sarà a regime la laguna 1 verrà vuotata pulita ed utilizzata solo ed esclusivamente per eventuali emergenze.*

#### Conclusioni

*In relazione a quanto sopra riportato, si ritiene di poter accettare la richiesta della Ditta fermo restando che per la laguna 1 sia inserita la seguente prescrizione sostituendo la prescrizione 14:*

*Una volta entrata in esercizio la nuova vasca in cemento armato coperta, la laguna 1 dovrà essere immediatamente vuotata pulita ed utilizzata solo ed esclusivamente per eventuali emergenze.*

*La Ditta dovrà comunicare preventivamente a mezzo PEC all'Autorità Competente motivando la necessità di utilizzare il lagone 1.*

*Qualora l'utilizzo del lagone 1 dovesse ripetersi con frequenze non eccezionali, la Ditta dovrà provvedere alla sua copertura. Qualora si utilizzi argilla espansa idonea a tale scopo, essa dovrà essere in quantità tale da garantire uno strato con spessore di almeno 10-15 cm.*

*Infine si ricorda che al termine della realizzazione del manufatto, dovrà essere presentata dalla Ditta una relazione di collaudo finale a firma del direttore dei lavori comprovante la conformità dell'opera eseguita, relazione che servirà al rilascio del certificato di usabilità da parte della competente Amministrazione comunale”.*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario riformulare la proposta di prescrizione contenuta nella relazione tecnica del PTR Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, in modo da

tenere conto delle condizioni più restrittive espresse dall'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì, che ha richiesto la presenza di un sistema di copertura anti emissione odorigena sulla laguna n. 1 sia nella fase transitoria di costruzione della nuova vasca che ogni volta che il lagone n. 1 sarà in utilizzo.

Per quanto riguarda le motivazioni delle prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della AUA. Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha inoltre ritenuto opportuno eliminare le prescrizioni a cui il gestore ha già dato attuazione e rinumerare le rimanenti prescrizioni.

Sulla base della relazione tecnica prodotta dal PTR Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-6597 del 24/12/2021, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1919 del 14/04/2022 (rettifica), rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/04/2022 prot. n. 43714;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6150 del 30/11/22 (aggiornamento per modifica non sostanziale), rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 02/12/2022 prot. n. 140722;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1982 del 19/04/2023 (aggiornamento per modifica non sostanziale), rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/04/2023 prot. n. 51329;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-593 del 02/02/2024 (aggiornamento per modifica non sostanziale), rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 06/02/2024 prot. n. 15611;

e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 27/05/2024, acquisita al protocollo PG/2024/97274 del 28/05/2024, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **EMISSIONE E9 – GENERATORE DI EMERGENZA (19,82 kW, a gasolio)**

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione

Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato, senza l'obbligo di monitoraggi periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferito al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**BRUCIATORE RISCALDANTE (Tipo siluro) (53,02 kW, a gasolio)**

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Trattandosi di un'emissione diffusa, non si applicano valori limite.

**D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento di suini caratterizzata dalle tipologie produttive, tecniche di stabulazione adottate e numero massimo capi indicati nella Tabella sotto riportata:

**Tabella - Capacità effettiva e stabulazione**

Capannone	Stabulazione	Categoria capi allevati	Capacità effettiva (n.capi)
1 Sala A (box da 1 a 14)	Pavimento Pieno (P.P) e corsia esterna (coperta) con Pavimento Grigliato	Suini all'ingrasso da 30 a 50 Kg	675
1 Sala B	Gabbie con pavimento grigliato	Suinetti da 5,5/6 Kg < 10 Kg	430
1 Sala C (box da 1 a 4)		Suini in svezzamento da 20 a 30 Kg	140
1 Sala C (box da 5 a 24)		Suini all'ingrasso da 50 a 85 Kg	400
2 Sala A		inutilizzata	0
2 Sala B (box da 1 a 8)	Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa di raccolta liquami	Suini all'ingrasso da 30 a 50 Kg	375
2 Sala B		Suini in svezzamento	500

(box da 9 a 16)		da 20 a 30 Kg	
2 Sala C (box 1)		Suini in svezzamento da 20 a 30 Kg	60
2 Sala C (box da 2 a 12)		Suini in svezzamento da 10 a 20 Kg	1000
3 Piggy box	Parte chiusa con pavimento pieno, e una parte aperta con pavimento totalmente grigliato	Suinetti da 5,5/ 6 Kg < 10 Kg	870
<b>Totale</b>			<b>4450</b>

**costituite da:**

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 8 silos, emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8);
- emissioni di polveri, ammoniaca e molecole organiche odorigene derivanti dalle seguenti aperture dai locali di allevamento:

Capannone	Punti di emissione	Portata singola (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata (h/giorno)
1	da E1.1 a E1.4	5,000	0 - 24
1	da E1.5 a E1.8	5,000	0 - 24
1	da E1.9 a E1.10	5,000	0 - 24
1	Finestrature		0 - 24
1	Cupolino		0 - 24
1	Lucernai		0 - 24
2	Finestrature		0 - 24
2	Cupolino		0 - 24
3 - Box suinetti	da E3.1 a E3.16	1,400	0 - 24

- emissioni di ammoniaca e molecole organiche odorigene derivanti dalla gestione delle deiezioni;

**sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

1. Il numero e la tipologia di capi allevati dovrà rispettare quanto riportato nella **Tabella - Capacità allevabile e stabulazione** sopra riportata.
2. Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
3. Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

4. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali, facendo ricorso a lavaggi con acqua per le pulizie quotidiane. In particolare si ricorda che nella vigente normativa sull'utilizzazione agronomica degli effluenti, per il tipo di pavimentazione presente nella quasi totalità dei box (PPF con fossa), è prevista una maggiore produzione di liquami, essendo necessario l'utilizzo di acqua per le pulizie quotidiane dei ricoveri durante il ciclo di allevamento.
5. In ciascun capannone dovrà essere presente una scheda in cui siano annotate: data, orario dell'intervento di pulizia e firma dell'operatore.
6. Nei capannoni 1 e 2 deve essere installato e funzionante l'impianto di raffrescamento dotato di spruzzini con funzionamento temporizzato ed automatico. L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua.
7. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
8. Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre sempre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
9. Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di "odori", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso una comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine che sarà stabilito dall'Autorità Competente ad esito del procedimento per la comunicazione di modifica non sostanziale.
10. La ditta è tenuta a utilizzare esclusivamente il carrobotte munito di sistema ad iniezione del liquame nel suolo (ripper) per lo spandimento degli effluenti.
11. Le barriere vegetali presenti: sui lati est e sud/ovest del capannone 2, sul lato sud/ovest dei "Piggy box", sul lato est e nord/est del capannone 1 dovranno essere mantenute ed adeguatamente curate sostituendo nel corso degli anni, le fallanze che dovessero presentarsi, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte).
12. Lungo il lato nord/est del capannone 2 e lungo il perimetro dei lagoni deve essere presente una barriera vegetale con un'altezza di almeno 2 metri all'impianto costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite nel corso degli anni, in caso di fallanze, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte).
13. Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.
14. Relativamente allo stoccaggio delle deiezioni (laguna 1, nuova vasca coperta):

- a. il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì, la **data di inizio lavori di demolizione delle lagune 2 e 3 e di inizio**, quindi, del **periodo transitorio di utilizzo della sola laguna 1**, con un anticipo di almeno 7 giorni;
  - b. **durante il periodo transitorio di cui al precedente punto a.**, la **laguna 1 dovrà essere dotata di copertura per il contenimento delle emissioni odorigene** (qualora si utilizzi argilla espansa idonea a tale scopo, essa dovrà essere in quantità tale da garantire uno strato con spessore di almeno 10 - 15 cm). Il sistema di copertura prescelto dovrà essere comunicato in occasione della comunicazione di cui al precedente punto a.;
  - c. il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì, la **data a partire dalla quale sarà attiva la nuova vasca coperta**, con un anticipo di almeno 15 giorni;
  - d. a partire dalla data comunicata di cui al precedente punto c., la **laguna 1** dovrà essere immediatamente vuotata, pulita ed utilizzata solo ed esclusivamente per eventuali emergenze;
  - e. il Gestore dovrà comunicare preventivamente, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì, la necessità di utilizzo della laguna 1 in emergenza, indicandone le motivazioni;
  - f. **durante l'eventuale utilizzo in emergenza di cui al precedente punto e.**, la **laguna 1 dovrà essere dotata di copertura per il contenimento delle emissioni odorigene** (qualora si utilizzi argilla espansa idonea a tale scopo, essa dovrà essere in quantità tale da garantire uno strato con spessore di almeno 10 - 15 cm).
15. La Ditta dovrà adottare un regime alimentare tale da diminuire la fermentazione delle proteine attraverso un equilibrio ottimale tra proteine disponibili e carboidrati fermentabili nell'intestino crasso.

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**  
(Art. 112 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

**PREMESSE**

Dato atto che la Bucci F.lli e Figli soc. agr. s.s. - allevamento sito in via Braccianti n. 2 del Comune di Forlì ha presentato comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 37150 di modifica n. 20 del 27/05/2024 acquisita al protocollo di Arpae con PG/2024/97112;

Dato atto che:

- il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;
- la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 37150 del 27/05/2024 è relativa a diversi allevamenti, ma oggetto della presente AUA è unicamente l'allevamento della Bucci F.lli e Figli soc. agr. s.s., con codice ASL n. 012Fo007 ubicato in Via Braccianti n. 2 in Comune di Forlì;
- lo scrivente ufficio ha effettuato le verifiche sulle Comunicazioni Agronomiche di cui sopra ed in particolare sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5* e sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*;

**PRESCRIZIONI**

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) La Ditta dovrà provvedere a registrare le singole operazioni di spandimento delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale n. 2/2024, il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**